

## DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

ALLEGATO

1

(art. 3, comma

4)

### Procedure di calcolo degli obiettivi

#### 1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e'

calcolato come la somma:

a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.

2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate

dal presente decreto, non sono presi in considerazione.

3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di

elettricità' da fonti energetiche rinnovabili e' calcolato come  
quantità' di elettricità' prodotta a livello nazionale da  
fonti  
energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità'  
in  
centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua  
precedentemente  
pompata a monte.

4. Negli impianti multicom bustibile (centrali ibride) che  
utilizzano  
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente  
della  
parte di elettricità' prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini  
del  
calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato  
sulla  
base del suo contenuto energetico.

5. L'elettricità' da energia idraulica ed energia eolica e' presa  
in  
considerazione conformemente alla formula di normalizzazione  
definita  
al paragrafo 3.

6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo,  
il  
consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per  
il  
riscaldamento e il raffreddamento e' calcolato come quantità'  
di  
teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello  
nazionale  
da fonti rinnovabili più' il consumo di altre energie da  
fonti  
rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi,  
in  
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento,  
il  
raffreddamento e la lavorazione.

7. Negli impianti multicom bustibile che utilizzano fonti  
rinnovabili  
e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e  
di  
freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del  
calcolo,  
il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base  
del

suo contenuto energetico.

8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera

b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantita' di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva e' calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4.

9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello stesso paragrafo.

11. La quota di energia da fonti rinnovabili e' calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale.

12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi. In caso di trasferimento statistico, la quantita' trasferita: a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1; b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita' di energia

rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1.

13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di energia consumata nel settore dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 per cento.

14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni.

2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,

comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti

consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricit';

b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantita' di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo

comma,  
sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;  
c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili.

2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche e' considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

3. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricitita' da energia idraulica e da energia eolica

Ai fini del computo dell'elettricitita' da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ai fini del computo dell'elettricità da energia eolica in un dato

Stato membro si applica la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

#### 4. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore

La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, è calcolata in base alla formula seguente:

$$\text{ERES} = \text{Qusable} * (1 - 1/\text{SPF})$$

dove

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri che saranno definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali  $\text{SPF} > 1,15 * 1/\mu$  sarà preso in considerazione;  
SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;  
 $\mu$  è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per la produzione di energia e sarà calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat. Nel caso di pompe di calore a gas  $\mu$  è posto pari a 1 fino alla

determinazione di un piu' appropriato valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE.

## 5. Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO

2

(art. 10, comma

1)

Requisiti e specifiche tecniche  
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili  
ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali

1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per la produzione di energia termica ai fini dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) efficienza di conversione non inferiore all'85%;
  - b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai fini dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' richiesta la conformita' alle classi di qualita' A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per

il  
cippato.

3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura e' consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformita' alla norma UNI EN 14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella;

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nella tabella di cui all'allegato 1, paragrafo 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) deve essere almeno pari ai pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento della

prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle

condizioni sopra indicate:

- UNI EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore a gas

ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);

- UNI EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a

motore endotermico;

- Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma

specificata, si procede in base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il

rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

c) per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua

calda sanitaria e' richiesto un COP > 2,6 misurato secondo la norma

EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali

di normazione;

d) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di

variante di velocita' (inverter), i pertinenti valori di cui al

presente comma sono ridotti del 5 per cento.

4. Per il solare fotovoltaico, l'accesso agli incentivi statali di

ogni natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:

a) i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei

requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i

criteri di incentivazione;

b) a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto

i moduli siano garantiti per almeno 10 anni;

5. Per il solare termico, l'accesso agli incentivi statali di ogni

natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:

a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti

per  
almeno cinque anni;  
b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici  
sono  
garantiti almeno due anni;  
c) i pannelli solari presentano un'attestazione di conformita'  
alle  
norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che e' stata rilasciata da  
un  
laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI  
EN  
12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali  
di  
normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;  
d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'  
ai  
manuali di installazione dei principali componenti;  
e) per il solare termico a concentrazione, in deroga a  
quanto  
previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme  
tecniche  
UNI, la certificazione UNI e' sostituita da un'approvazione  
tecnica  
da parte dell'ENEA.

6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico, l'accesso  
agli  
incentivi statali di ogni natura e' consentito, a condizione che,  
a  
decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente  
decreto  
legislativo, i pannelli siano dotati di certificazione solar  
keymark.

7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1, 2, 3 e  
4,  
lettera a), e' comprovato tramite attestazione rilasciata  
da  
laboratori accreditati da organismi di accreditamento  
appartenenti  
allo European Co-operation for Accreditation (EA), o che  
abbiano  
stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA. Tale  
attestazione  
deve essere accompagnata da dichiarazione del produttore circa  
la  
corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con quelli  
oggetto

della suddetta attestazione.

ALLEGATO

3

(art. 11, comma

1)

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti  
a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
  - a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  - b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  - c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' rilasciato dal 1° gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il

raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, e' calcolata secondo la seguente formula:

$$P = \frac{1}{k} \cdot S$$

Dove S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m<sup>2</sup>, e K e' un coefficiente (m<sup>2</sup>/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero

fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

7. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

8. Nei casi di cui al comma 7, e' fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto della seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Dove:

- %obbligo e' il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
- %effettiva e' il valore della percentuale effettivamente raggiunta

dall'intervento;

- Pobbigo e' il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; Eeffettiva e' il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio.

ALLEGATO

4

(art. 15, comma

2)

#### Certificazione degli installatori

I sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto all'articolo 11, sono basati sui criteri seguenti:

1. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di

formazione rispetta le seguenti caratteristiche:

a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo

una procedura trasparente e chiaramente definita;

b) e' assicurata la continuita' e la copertura regionale del

programma di formazione offerto dal fornitore;

c) il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche

adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di

attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica;

d) oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve

anche proporre corsi di aggiornamento piu' brevi su temi specifici,

ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una

formazione

continua sulle installazioni;

e) il fornitore di formazione puo' essere il produttore

dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione;

f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel

tempo e il rinnovo e' subordinato alla frequenza di un corso di

aggiornamento, in forma di seminario o altro.

2. La formazione per il rilascio della qualificazione degli

installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica.

Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le

capacita' richieste per installare apparecchiatura e sistemi

rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di

affidabilita', essere in grado di offrire un servizio di qualita' e

di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le

norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualita'

ecologica.

3. La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene

rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica mirante

a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa,

di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi

solari fotovoltaici o termici.

4. Il previo periodo di formazione deve avere le seguenti

caratteristiche:

i) per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una

formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni,

tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di

riscaldamento o raffreddamento;

ii) per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);

iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione;

o  
iv) un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.

5. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche

ottimali, il confronto costi/redditività, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa (ad esempio i pellet) e della legislazione nazionale e comunitaria relativa alla biomassa.

6. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato delle pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la conducibilità termica, le regolamentazioni sull'uso delle risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di pompe di calore negli edifici, la determinazione del sistema più adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo schema dei sistemi. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee relative alle pompe di calore e della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

- i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi comprese le caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo caldo, le alte

temperature della fonte di calore e l'efficienza del sistema,  
determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di  
di  
prestazione stagionale (SPF);  
ii) comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel  
circuito  
della pompa di calore, ivi compreso il compressore, la valvola  
di  
espansione, l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e  
guarnizioni,  
il lubrificante, il fluido frigorifero, e conoscenza  
delle  
possibilita' di surriscaldamento e di subraffreddamento e  
di  
raffreddamento; e  
iii) comprensione di base dei principi fisici, di funzionamento e  
dei  
componenti delle pompe di calore ad assorbimento e determinazione  
del  
coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di  
prestazione  
stagionale (SPF);  
iv) capacita' di scegliere e di misurare componenti in situazioni  
di  
installazione tipiche, ivi compresa la determinazione dei  
valori  
tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la produzione  
di  
acqua calda in funzione del consumo di energia, la  
determinazione  
della capacita' della pompa di calore in funzione del  
carico  
calorifico per la produzione di acqua calda, della massa  
inerziale  
dell'edificio e la fornitura di energia elettrica  
interrompibile;  
determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il  
suo  
volume, nonche' integrazione di un secondo sistema di  
riscaldamento.

7. La parte teorica della formazione degli installatori di  
sistemi  
solari fotovoltaici e di sistemi solari termici dovrebbe fornire  
un  
quadro della situazione del mercato dei prodotti solari,

nonche'  
confronti costi/redditivita' e coprire gli aspetti ecologici,  
le  
componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei  
sistemi  
solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento  
dei  
componenti, la determinazione della domanda di calore, la  
prevenzione  
degli incendi, le sovvenzioni connesse, nonche' la  
progettazione,  
l'installazione e la manutenzione degli impianti solari  
fotovoltaici  
e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire  
una  
buona conoscenza delle eventuali norme europee relative  
alle  
tecnologie e alle certificazioni, ad esempio «Solar Keymark»,  
nonche'  
della legislazione nazionale e comunitaria pertinente.  
Gli  
installatori dovrebbero dimostrare di possedere le  
seguenti  
competenze fondamentali:  
i) capacita' di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando  
gli  
strumenti e le attrezzature richieste e applicando i codici e  
le  
norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi  
all'impianto  
idraulico, all'elettricit  e altri rischi associati agli  
impianti  
solari;  
ii) capacita' di individuare i sistemi e i componenti specifici  
dei  
sistemi attivi e passivi, ivi compresa la progettazione meccanica,  
e  
di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema  
e  
la configurazione dei sistemi;  
iii) capacita' di determinare la zona, l'orientamento  
e  
l'inclinazione richiesti per l'installazione dei sistemi  
solari  
fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua  
calda,

tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrità strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio o del clima, e di individuare i diversi metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (balance of system) necessari per l'installazione;

iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacità di adattare la concezione elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte le apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di interconnessione adeguato.

## Titolo I

### FINALITÀ E OBIETTIVI

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione

delle  
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;  
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e  
del  
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE  
per  
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile  
diesel  
e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso  
a  
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra,  
modifica  
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative  
al  
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione  
interna  
ed abroga la direttiva 93/12/CEE;

Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del  
19  
giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da  
utilizzare

nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi;

Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del  
19  
giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di  
sostenibilità  
per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per  
i  
biocarburanti;

Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10  
giugno  
2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock  
di  
carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/  
CE  
[notificata con il numero C(2010) 3751];

Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al  
Parlamento  
europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di  
fonti  
da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento  
ed  
il raffrescamento - COM(2010);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni  
per  
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia  
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in  
particolare  
l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri  
direttivi  
per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE;  
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  
n.  
412;  
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;  
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;  
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;  
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;  
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;  
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;  
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  
successive  
modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  
successive  
modificazioni;  
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;  
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;  
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;  
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;  
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;  
Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso  
dal  
Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel  
mese  
di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo  
4  
della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009,  
n.  
2009/548/CE;  
Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro  
dello  
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e  
della  
tutela del territorio e del mare e per i beni e le  
attivitita'  
culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del  
18

settembre 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 30 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta

del 25 gennaio 2011;

Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli

affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e

le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e

forestali e per la semplificazione normativa;

**Emana**

**il seguente decreto legislativo:**

**Art. 1**

**Finalita'**

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e

nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96,

definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro

istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il

raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo

di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti

statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati

membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure

amministrative, all'informazione e alla formazione nonche'

all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e

fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi.

## Titolo I

### FINALITA' E OBIETTIVI

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente

sotto forma di calore;

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di

calore nella crosta terrestre;

d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque

superficiali sotto forma di calore;

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e

residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura

(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e

dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli

sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,

nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici

forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle

famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,

alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di

elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di

elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di

calore con la distribuzione e la trasmissione;

g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione

di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi

refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità

di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il

raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la

fornitura di acqua calda sanitaria;

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici

diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed

il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti

ricavati dalla biomassa;

l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve

esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata

quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da

fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della

direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui

all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio

che ricade in una delle seguenti categorie:

i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000

metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi

edilizi costituenti l'involucro;

ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione

anche in manutenzione straordinaria;

n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la

richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia

stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto;

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili

avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a

quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas

naturale;

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato

da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

## Titolo I

### FINALITA' E OBIETTIVI

#### Art. 3

#### Obiettivi nazionali

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e' pari a 17 per cento.

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra' essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell'allegato 1.

## Titolo II

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

#### Capo I

#### AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

### Art. 4

#### Principi generali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il

conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo un criterio di proporzionalita':

a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11.

3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumita', fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini

cumulativi

nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.

4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralita' di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.

5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

## Titolo II

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

#### Capo I

#### AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

## Art. 5

## Autorizzazione Unica

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n.  
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di  
valutazione  
di impatto ambientale».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  
concerto  
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  
del  
mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui  
all'articolo  
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  
individuati,  
per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi  
di  
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad  
autorizzazione  
unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso  
di  
modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del  
decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto  
di  
cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e  
sono  
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi  
da  
realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed  
eolici  
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non  
comportano  
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi,  
della  
volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare  
gli  
impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme,  
laddove  
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e  
valutazione  
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n.  
152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non  
sono  
considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali  
che  
non modifichino la potenza termica installata e il  
combustibile

rinnovabile utilizzato.

4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

## Titolo II

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

#### Capo I

#### AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

#### Art. 6

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti  
alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi

11

e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la

procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge

19

marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza

di  
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non  
siano  
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede  
ad  
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni  
dalla  
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai  
sensi  
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241  
e  
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al  
comma  
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero  
fino  
all'adozione della determinazione motivata di conclusione  
del  
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,  
o  
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi  
dell'articolo  
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata  
entro  
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa  
semplificata  
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non  
ultimata  
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.  
L'interessato  
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione  
dei  
lavori.

7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia  
della  
dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento  
della  
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo  
del  
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche'  
gli  
atti di assenso eventualmente necessari.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico  
abilitato  
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere  
trasmesso

al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.

10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai

sensi  
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre  
2003,  
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e  
modalita',  
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome  
possono  
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente  
periodo  
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con  
potenza  
nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici  
di  
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva  
la  
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e  
di  
tutela delle risorse idriche.

## Titolo II

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

#### Capo I

#### AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

#### Art. 7

Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica  
da  
fonti rinnovabili

1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici  
sono  
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai  
sensi

dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.

115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei

lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,

qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di

edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento

della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici

stessi;

b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del

tetto su cui viene realizzato;

c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo

123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di

installazione di impianti solari termici sono realizzati previa

comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6,

qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro

pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne

agli edifici;

b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di

cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.

1444.

3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico

delle  
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,  
di  
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,  
sono  
soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di  
accumulo  
esterno».

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  
adottare,  
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del  
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e  
dei  
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di  
cui  
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  
entro  
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  
sono  
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti  
di  
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde  
geotermiche,  
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e  
sono  
individuati i casi in cui si applica la procedura  
abilitativa  
semplificata di cui all'articolo 6.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e  
dell'articolo  
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative  
e  
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto  
del  
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi  
di  
installazione di impianti di produzione di energia termica da  
fonti  
rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4,  
realizzati  
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi  
e  
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria  
per  
l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla

previa

comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6.

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma

restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura

semplificata di cui al presente articolo.

7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori

qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di

aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'

considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.

## Titolo II

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

#### Capo I

#### AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

#### Art. 8

Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le

regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di

autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione

di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini

della  
distribuzione del metano.

2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

## Titolo II

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

#### Capo I

#### AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

#### Art. 9

#### Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta

entalpia  
finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio  
nazionale,  
di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle  
stesse  
formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle,  
con  
potenza nominale installata non superiore a 5 MW per  
ciascuna  
centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore  
ai  
50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso  
essere  
autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di potenza nominale  
non  
superiore a 5 MW";

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatto  
salvo  
quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale  
le  
risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle  
economicamente  
utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico,  
riferito  
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di  
legittimazione,  
di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido  
geotermico  
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel  
caso  
di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1,  
comma  
3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello  
sviluppo  
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  
tutela  
del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la  
regione  
interessata; all'atto del rilascio del permesso di  
ricerca,  
l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con  
le  
quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere  
alla

coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.";

2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG).";

c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata.";

d) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l'esclusione di

quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.";

e) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  
"2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sara' tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16.";

f) all'articolo 16, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:  
"5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la

produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto".

## Capo II

### REGOLAMENTAZIONE TECNICA

#### Art. 10

##### Requisiti e specifiche tecniche

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme

tecniche in elaborazione.

3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l'allegato 2 e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non puo' essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente.

5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in

ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Capo II

### REGOLAMENTAZIONE TECNICA

#### Art. 11

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e

c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

5. Sono abrogati:

a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

6. Nei piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per

assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di  
di  
qualita' dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5)  
e  
ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali  
sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro  
180  
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decorso  
inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di  
cui  
al presente articolo.

## Capo II

### REGOLAMENTAZIONE TECNICA

#### Art. 12

##### Misure di semplificazione

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di  
ristrutturazioni  
rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura  
dei  
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in  
misura  
superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori  
minimi  
obbligatorie di cui all'allegato 3, beneficino, in sede di  
rilascio  
del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento,  
fermo  
restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime  
tra

edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprieta' per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformita' con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio degli impianti da fonti

rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti.

Il

riordino e' effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e

garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;

b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di

oneri e garanzie;

c) rendere efficiente l'intero processo amministrativo ed

accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli

obiettivi di cui all'articolo 3 e, al contempo,

contrastando

attività speculative nelle diverse fasi di

autorizzazione,

connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio

degli

incentivi;

d) prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le

garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto

dell'effetto

scala;

e) coordinare gli oneri previsti dall'articolo 24, comma 4,

lettera b), per l'assegnazione degli incentivi, quelli previsti

dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai

fini dell'autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli

impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies,

comma

2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;

f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti

locali, prevedere principi minimi generali che restano validi

fino

all'emanazione di un'apposita normativa regionale;

g) definire i casi in cui l'acquisizione del nulla osta

minerario, previsto dall'articolo 120 del testo unico

delle  
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui  
al  
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, puo' essere sostituito  
da  
dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di  
interferenze  
con le attivita' minerarie, prevedendo la pubblicazione  
delle  
informazioni necessarie a tal fine da parte dalla  
competente  
autorita' di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo  
le  
Regioni interessate;

h) definire, con riferimento all'obbligo di rimessa in  
pristino  
del sito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29  
dicembre  
2003, n. 387 le modalita' e le garanzie da rispettare per  
assicurare  
il corretto smaltimento dei componenti dell'impianto.

## Capo II

### REGOLAMENTAZIONE TECNICA

#### Art. 13

##### Certificazione energetica degli edifici

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate  
le  
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) e' sostituita  
dalla  
seguinte:

«c) i criteri generali per la certificazione energetica

degli  
edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede  
di  
compravendita e locazione; »

b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole:  
"con  
riferimento al comma 4";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i  
seguenti:

«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione  
di  
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita  
clausola  
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver  
ricevuto  
le informazioni e la documentazione in ordine alla  
certificazione  
energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione  
si  
applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia' dotate  
di  
attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-  
bis,  
1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo  
oneroso  
di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal  
1°  
gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice  
di  
prestazione energetica contenuto nell'attestato di  
certificazione  
energetica.».

### Titolo III

#### INFORMAZIONE E FORMAZIONE

## Art. 14

## Disposizioni in materia di informazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica, un portale informatico recante:

- a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalita' di accesso;
- b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
- c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;
- d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle provincie per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica;
- e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti

autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Il GSE, con le modalita' di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' stipulare accordi con le autorita' locali e regionali per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalita' con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attivita' di cui all'articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

### Titolo III

#### INFORMAZIONE E FORMAZIONE

## Art. 15

## Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

- a) il titolo di formazione professionale e' rilasciato nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
- b) il previo periodo di formazione e' effettuato secondo le modalita' individuate nell'allegato 4.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente

e  
della tutela del territorio e del mare.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.

6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.

7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

#### Titolo IV

## RETI ENERGETICHE

### Capo I

#### RETE ELETTRICA

##### Art. 16

#### Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche

1. La costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l'entrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all'interno del territorio provinciale.

3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento

degli  
obiettivi definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167,  
della  
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche  
alla  
costruzione di opere e infrastrutture della rete di  
distribuzione,  
funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta  
da  
impianti già in esercizio.

## Titolo IV

### RETI ENERGETICHE

#### Capo I

### RETE ELETTRICA

#### Art. 17

Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione

1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti in corso.

2. In una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna S.p.A. individua gli interventi di

potenziamento della rete che risultano necessari per assicurare l'immissione e il ritiro integrale dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile già in esercizio.

3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono includere sistemi di accumulo dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

## Titolo IV

### RETI ENERGETICHE

#### Capo I

#### RETE ELETTRICA

## Art. 18

## Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione

1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche.

2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:

a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi;

b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;

c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita' del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione,

controllo e gestione;

d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere.

3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicit  annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.

## Titolo IV

### RETI ENERGETICHE

#### Capo I

#### RETE ELETTRICA

#### Art. 19

Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in

materia di accesso alle reti elettriche

1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due

anni,  
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l'obiettivo di assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Con la medesima periodicit  di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo.

## Capo II

### RETE DEL GAS NATURALE

#### Art. 20

Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del  
gas naturale

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di

impianti

di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori

hanno obbligo di connessione di terzi.

2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;

c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che

richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.

## Capo II

### RETE DEL GAS NATURALE

#### Art. 21

Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale

1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle

condizioni

e secondo le modalita' di cui all'articolo 20 e' incentivato, su

richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita':

a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso

in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e

lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto

rendimento;

b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo

ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-  
quater,

comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive

modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel

rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i

trasporti;

c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e

valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso

nella rete del gas naturale. L'Autorita' per l'energia elettrica e il

gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione

dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a

valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive

per  
l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo  
quanto  
previsto all'articolo 33, comma 5.

### Capo III

#### RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

##### Art. 22

Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e  
il  
teleraffrescamento

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5.

2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonche' di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni verificano la disponibilita' di soggetti terzi a

integrare  
apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di energia  
da  
fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento  
e  
teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.

3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di  
pianificazione  
e verifica di cui al comma 2, i Comuni con popolazione superiore  
a  
50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le Province e  
in  
coerenza con i Piani energetici regionali, specifici Piani  
di  
sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti  
a  
incrementare l'utilizzo dell'energia prodotta anche da  
fonti  
rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000  
abitanti  
possono definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in  
forma  
associata, avvalendosi dell'azione di coordinamento esercitata  
dalle  
Province.

4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore  
elettrico  
un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti  
di  
teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato  
al  
consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm<sup>3</sup>, posto a carico dei  
clienti  
finali. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina  
le  
modalita' di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  
concerto  
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  
del  
mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari  
e  
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono  
definite  
le modalita' di gestione e accesso del fondo di cui al comma  
4,

nonche' le modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e

2, tenendo conto:

a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini, ove individuati dalla pianificazione regionale o sub-regionale;

b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

c) della disponibilita' di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali;

d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;

e) della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione;

f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.

## Titolo V

### REGIMI DI SOSTEGNO

#### Capo I

#### PRINCIPI GENERALI

## Art. 23

## Principi generali

1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilita' nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita' e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.

2. Costituiscono ulteriori principi generali dell'intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalita' agli obiettivi, nonche' la flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorita' e gli enti competenti abbiano

accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in

accomandita semplice;

f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## Capo II

### REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

#### Art. 24

#### Meccanismi di incentivazione

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e' incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate e' effettuata con gli strumenti di cui al comma 8.

2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
- b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
- c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta;
- d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5;
- e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta

da

fonti rinnovabili;

f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari

fotovoltaici e' superiore per gli impianti ad alta concentrazione

(400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e

superficie utilizzata;

g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo

tiene conto della tracciabilita' e della provenienza della materia

prima, nonche' dell'esigenza di destinare prioritariamente:

i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente

meccanica all'utilizzo termico;

ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;

iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale

e all'utilizzo nei trasporti.

h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai

criteri di cui alla lettera g), l'incentivo e' finalizzato a

promuovere:

i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da

reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attivita' agricole,

agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di

prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di

biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte,

contratti quadri e da intese di filiera;

ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;

iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di

imprenditori

agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle

attivita' agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel

rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,

tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1;

i) l'incentivo e' altresì attribuito, per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di

rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano in esercizio

da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;

ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante

per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti

alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione

biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo riconoscibile non

puo' essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,

all'80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90%

dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi;

iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle opere di

manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare

l'impianto a prescrizioni di legge;

iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti che

beneficiano di incentivi già attribuiti alla data di entrata in

vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente

articolo, per tutto il periodo per il quale e' erogato l'incentivo in

godimento.

3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza

nominale fino a un valore differenziato sulla base delle

caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b) l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.

4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri:

a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3, relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;

b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini

per

l'entrata in esercizio;

c) le procedure d'asta sono riferite a un contingente di potenza

da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;

d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato sulla base dell'asta al ribasso;

e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo dell'incentivo

comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati.

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche

agricole e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per

l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente

articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e

4. I decreti disciplinano, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti

che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli

incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando

le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti

dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli

impianti sottoposti alle procedure d'asta;

b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti aventi

diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;

c) le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditivita' degli investimenti effettuati.

d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

e) le modalita' con le quali e' modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;

ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3;

iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilita'

di

cui all'articolo 26;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento puo' essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018;

i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi.

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione

al  
mercato elettrico dell'energia prodotta da fonti rinnovabili,  
entro  
il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal  
Ministro  
dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e  
il  
gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero  
integrazioni  
dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico,  
per  
la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano  
ad  
essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in  
relazione  
al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  
la  
salvaguardia della produzione non e' assicurata dalla  
partecipazione  
al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro  
dello  
sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorita'  
per  
l'energia elettrica e il gas mirano ad assicurare  
l'esercizio  
economicamente conveniente degli impianti, con particolare  
riguardo  
agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi,  
fermo  
restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.  
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  
concerto  
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  
del  
mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di  
energia  
da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso  
a  
tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi  
gli  
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da  
fluidi  
geotermici a media ed alta entalpia.

## Capo II

### REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

#### Art. 25

##### (Disposizione transitorie e abrogazioni)

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e' incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.

2. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non e' soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3.

3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 in base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l'anno 2015.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti

rinnovabili  
degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli  
necessari  
per il rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro  
dei  
predetti certificati e' pari al 78 per cento del prezzo di cui  
al  
citato comma 148. Il GSE ritira altresì i certificati  
verdi,  
rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi  
agli  
impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di  
cui  
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro  
delle  
attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel  
Supplemento  
ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265.  
Il  
prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo e'  
pari  
al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. Conseguentemente,  
a  
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  
sono  
abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della legge  
24  
dicembre 2007, n. 244.

5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga  
6  
della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244  
i  
residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle  
attività  
agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati  
liquidi  
anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi  
residui  
e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia  
elettrica,  
un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.

6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall'articolo 2,  
comma  
145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restano costanti  
per  
l'intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti

dalla  
tabella 3 allegata alla medesima legge per tutti gli impianti  
che  
entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 147,  
della  
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 1, comma 382-  
quater,  
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti per  
l'intero  
periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle  
predette  
norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il  
31  
dicembre 2012.

8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2, comma 148,  
della  
legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al valore fissato  
dalla  
predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio  
entro  
il 31 dicembre 2012.

9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello  
sviluppo  
economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
197  
del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia  
elettrica  
da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il  
31  
maggio 2011.

10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-sexies  
del  
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con  
modificazioni,  
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della  
produzione  
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino  
in  
esercizio successivamente al termine di cui al comma 9  
e'  
disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  
da  
adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  
tutela  
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile  
2011,

sulla base dei seguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenza  
elettrica  
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere  
le  
tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto  
della  
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  
degli  
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote  
differenziate  
sulla base della natura dell'area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del  
decreto  
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con  
il  
presente comma.

11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti  
tenendo  
conto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera c),  
sono  
abrogati:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell'articolo  
20  
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 del 2003;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013:

1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera

a),  
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1°  
luglio  
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  
agosto  
2009, n. 102;

3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  
n.  
387;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2016:

1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del  
decreto  
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

2) l'articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.

## Capo II

### REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 26

(Cumulabilita' degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24, comma 3, e'

cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative:

a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del

costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica

fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di

potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel

caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto

alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su

scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il

soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario

dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche,

ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprieta' di

regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilita'

e' stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;

c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di

proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende

agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da

biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata

in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti

il 40% del costo dell'investimento;

d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;

e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.

### Capo III

## REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

## Art. 27

### Regimi di sostegno

1. Le misure e gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati:

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste;

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 29.

### Capo III

#### REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

## Art. 28

Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono

incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e' commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;

b) il periodo di diritto all'incentivo non puo' essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento;

c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta o risparmiata;

d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;

e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2.

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione.

I decreti stabiliscono, inoltre:

a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo conto dell'effetto scala;

b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi;

c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;

d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario;

e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi;

f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d);

g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e, successivamente, ogni tre anni;

ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi

di  
cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito  
delle  
componenti delle tariffe del gas naturale.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30  
maggio  
2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata  
in  
vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del  
presente  
articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli  
strumenti  
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del  
decreto  
legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con  
fondi  
di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.

6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,  
e'  
abrogato.

### Capo III

#### REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

#### Art. 29

##### Certificati bianchi

1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva  
e  
razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con  
i  
provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30  
maggio  
2008, n. 115:

a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali relativi all'efficienza energetica;

b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME sull'attivita' di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi;

c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall'ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1;

d) e' ricordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell'intervento;

e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati;

f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.

2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all'articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale.

3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale

individuati  
nelle schede di cui all'articolo 30 concorrono al  
raggiungimento  
degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per  
tali  
interventi non sono rilasciabili certificati bianchi.

4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1°  
aprile  
1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto  
legislativo  
8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi  
delle  
norme applicabili alla data di entrata in esercizio  
dell'impianto,  
hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne'  
agli  
incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30, comma 11,  
della  
legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di  
quello  
definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque  
anni  
a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di definizione  
del  
predetto incentivo, purché, in ciascuno degli anni del  
predetto  
periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle  
norme  
applicabili alla data di entrata in esercizio.

### Capo III

## REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

### Art. 30

## Misure in materia di efficienza energetica

1. In vista dell'esigenza di procedere in tempi brevi all'attuazione delle attività previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l'ENEA avvia ed effettua le attività in esso previste e in particolare:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:

i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;  
ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo

all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;

iii. illuminazione efficiente con particolare riguardo

all'illuminazione pubblica a LED e al terziario;

iv. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale;

v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;

vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del

risparmio

energetico;

vii. recuperi di energia.

viii. apparecchiature ad alta efficienza per il

settore

residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo,

unita' trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche

dotati di etichetta energetica; l'ENEA sviluppa procedure

standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con

l'applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a

misurazioni dirette;

b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come

guida per facilitare la realizzazione e la replicabilita' degli

interventi a consuntivo.

### Capo III

#### REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

#### Art. 31

Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27

dicembre 2006, n. 296

1. Per le regioni e gli enti locali, nonche' per tutti gli altri

enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato

non puo' essere superiore a centottanta mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con la convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del fondo rotativo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell'1,50 per cento su base annua, e' disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.

### Capo III

#### REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

#### Art. 32

##### Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le

fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed

efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:

a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni

di cui al presente Titolo al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;

b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:

i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione;

ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici;

iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1);

iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a

favore di enti pubblici.

2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm<sup>3</sup>.

3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalita' con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilita'.

#### Capo IV

#### REGIMI DI SOSTEGNO PER L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI

#### Art. 33

#### Disposizioni in materia di biocarburanti

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:  
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i

carburanti

liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.".

2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e' incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del 5%. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota minima al 2014 e puo' essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 38.

4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a

quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché e' immessa in consumo una quantita' di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.

5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti,

come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4.

6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.

## Titolo VI

### GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

## Art. 34

**Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili**

1. Con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini:

- a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno;
- c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;
- d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la

quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

## Titolo VI

### GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

#### Art. 35

##### Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri

1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) gli accordi sono promossi allorché si verifica il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;
- b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni e' inferiore, in misura stabilita negli accordi di cui al presente articolo, rispetto al valore medio ponderato dell'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell'incentivazione dell'elettricità da fonte solare, riferiti all'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;

c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita per le finalita' di cui all'articolo 40.

2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.

3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo' comprendere operatori privati.

## Titolo VI

### GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

#### Art. 36

##### Progetti comuni con Paesi terzi

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia

di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata.

Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:

a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;

b) la produzione e l'importazione avviene con modalita' tali da assicurare che l'elettricita' importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'elettricita' importata per le finalita' di cui all'articolo 40.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.

3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato.

## Titolo VI

### GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

#### Art. 37

##### Trasferimenti statistici tra le Regioni

1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di energia rinnovabile.

2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione che effettua il trasferimento.

3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione, di cui al comma 1, e la disponibilita' effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui all'articolo 40, comma 5.

4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni:  
a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma 2;

b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori;

c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali;

d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti locali relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;

e) provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti

in  
attuazione dell'articolo 2, comma 167, della medesima legge  
24  
dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all'articolo  
40,  
comma 5.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  
adottare,  
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del  
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente  
per  
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  
Trento  
e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore  
del  
presente decreto, sono definiti e quantificati gli  
obiettivi  
regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge  
24  
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Con il  
medesimo  
decreto sono definite le modalita' di gestione dei casi di  
mancato  
raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e  
delle  
Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170  
del  
medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## Titolo VII

### SOSTENIBILITA' DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

#### Art. 38

#### Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.

2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.

## Titolo VII

### SOSTENIBILITA' DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

#### Art. 39

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' per  
i  
biocarburanti e per i bioliquidi

1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri  
di  
sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di  
cui  
al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE,  
ivi  
incluse le sanzioni.

2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per  
la  
verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei bioliquidi.

## Titolo VIII

### MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE

#### Capo I

#### MONITORAGGIO E RELAZIONI

#### Art. 40

Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e  
aggiornamenti

1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il  
Ministero  
dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema  
statistico

in materia di energia perseguendo le seguenti finalita':

a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli  
obiettivi,

intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi

di  
elettricità', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e  
per  
i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo  
i  
criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del  
Parlamento  
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo  
alle  
statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo  
conto  
anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra  
Stati  
membri;

b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera  
a)  
e il bilancio energetico nazionale;

c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a)  
consenta  
di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i  
medesimi  
parametri di quote dei consumi energetici coperti da  
fonti  
energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado  
di  
raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in  
attuazione  
dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto  
delle  
norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce  
un  
sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato  
di  
sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a:

a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato  
di  
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito  
nazionale  
e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi  
in  
ciascuna regione e provincia autonoma;

b) stimare i risultati connessi alla diffusione delle  
fonti  
rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione  
delle

emissioni di gas a effetto serra.

3. Il GSE provvede altresì a sviluppare ed applicare metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:

a) stime delle ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica;

b) stime dei costi e dell'efficacia delle misure di sostegno, confrontati con i principali Stati dell'Unione europea.

4. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali.

5. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Anche sulla base delle attività di monitoraggio di cui ai

precedenti commi:

a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;

b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3, all'aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui all'articolo 4 della medesima direttiva.

7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonche' lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare a disponibilita', costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla

copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività svolte ai sensi del presente decreto.

## Titolo VIII

### MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE

#### Capo I

#### MONITORAGGIO E RELAZIONI

#### Art. 41

##### Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 3 e 4 dell'articolo 24, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate.

#### Capo II

#### CONTROLLI E SANZIONI

## Art. 42

## Controlli e sanzioni in materia di incentivi

1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che puo' essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonche' con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalita' di connessione alla rete elettrica.

2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.

3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei

controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca:

a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;

b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;

c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione

degli  
incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto  
e  
potenza nominale;

d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle  
autorita'

pubbliche competenti all'erogazione di incentivi le  
informazioni

relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3;

e) le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita'  
per

l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai  
fini

dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.

6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma  
5,

il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,  
definisce

la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5.

7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce  
le

modalita' con le quali gli eventuali costi connessi alle attivita'  
di

controllo trovano copertura a valere sulle componenti  
tariffarie

dell'energia elettrica e del gas, nonche' le modalita' con le  
quali

gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati  
a

riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle  
fonti

rinnovabili.

## Capo II

### CONTROLLI E SANZIONI

## Art. 43

Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41

1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell'esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta l'istanza di incentivo e dispone contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell'accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' dei seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio.

2. Fatte salve piu' gravi ipotesi di reato, il

proprietario  
dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile  
dell'impianto  
che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole  
sono  
alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a  
tre  
anni e con l'esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione  
o  
agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili.

## Capo II

### CONTROLLI E SANZIONI

#### Art. 44

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla  
costruzione  
e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la  
costruzione  
e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza  
dell'autorizzazione  
di cui all'articolo 5 e' assoggettata alla sanzione  
amministrativa  
pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido  
il  
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il  
direttore  
dei lavori. L'entita' della sanzione e' determinata, con  
riferimento  
alla parte dell'impianto non autorizzata:  
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt  
termico  
di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione

di  
energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni  
chilowatt  
elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici  
di  
produzione di energia;

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi,  
l'esecuzione  
degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della  
procedura  
abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella  
stessa  
dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  
da  
euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di  
cui  
al comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo  
e  
di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o  
piu'  
prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di  
assenso  
che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di  
cui  
all'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa  
pecuniaria  
di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di  
cui,  
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro  
300.  
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di  
cui  
ai commi 1 e 2.

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla  
normativa  
vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche'  
la  
potesta' sanzionatoria, diversa da quella di cui al  
presente  
articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli  
enti  
locali.

## Titolo IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 45

Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

## Titolo IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 46

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro

dello  
sviluppo economico.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.

## Titolo IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 47

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 3 marzo 2011

NAPOLITANO

dei

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
Ministri

economico

Romani, Ministro dello sviluppo

delle

Frattini, Ministro degli affari esteri  
Alfano, Ministro della giustizia  
Tremonti, Ministro dell'economia e  
finanze

e

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente  
della tutela del territorio e del mare  
Bondi, Ministro per i beni e le  
culturali

attivit 

Galan, Ministro delle politiche  
alimentari e forestali

agricole

Calderoli, Ministro per  
semplificazione normativa

la

Visto, il Guadasigilli: Alfano

01.04.2011

Istituto Poligrafico e Zecca  
dello Stato

15:03:34